REGOLAMENTO (CE) N. 2001/95 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1995

recante deroga, nel settore delle carni suine, al regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e al regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2769/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 8,

considerando che per distinguere i quantitativi esportati prima della data di entrata in vigore dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round da quelli esportati a partire da tale data, il regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione [3] ha limitato al 30 giugno 1995 la validità dei titoli rilasciati in virtù del regime in vigore anteriormente all'8 maggio 1995 e i prodotti che alla data del 30 giugno 1995 si trovavano posti in uno dei regimi previsti dagli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 [5], hanno dovuto essere oggetto, alla stessa data, della dichiarazione di esportazione;

considerando che moltissimi operatori incontrano difficoltà nello smerciare determinate presentazioni di carni suine provenienti in particolare dal regime di aiuto all'ammasso privato istituito dal regolamento (CE) n. 231/95 della Commissione [6] e non sono pertanto in grado, nonostante si facciano parte diligente, di rispettare il termine di 60 giorni entro cui i prodotti devono lasciare il territorio doganale della Comunità a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione; che tale termine è stato fissato dall'articolo 4 e dall'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 [8] e dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [9], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 [10]; che è opportuno, tenendo conto delle suddette circostanze eccezionali per tali prodotti, prevedere una deroga al suddetto termine portandolo a 90 giorni, limitatamente ai prodotti per i quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata entro il 30 giugno 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 e all'articolo 4 e all'articolo 32 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, il termine di 60 giorni è portato a 90 giorni per le carni suine di cui al codice NC ex 0203 dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, per le quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[3] GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.
[4] GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
[5] GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.
[6] GU n. L 27 del 4. 2. 1995, pag. 9.
[7] GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
[8] GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.
[9] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[10] GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1995.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione